



Comune di Roccabascerana Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 31-07-2021

OGGETTO: Approvazione aliquote TARI 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 09:30, nell'apposita sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica Ordinaria** ed in **Prima convocazione** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

DEL GROSSO ROBERTO	P	LANDOLFI ANTONIA	A
FUCCI ALBINO	P	CHIAROLANZA GIORGIO	P
TODINO FERNANDO	P	VISCIONE OTTAVIO	P
Adamo Tommaso	P	CAPORASO AMABILE	A
RUSSO ROSETTA	P	ROSSI FRANCESCO	P
PERROTTA ANTONELLA	P		

PRESENTI N° 9 ASSENTI N° 2

Presiede l'adunanza il sig. **DEL GROSSO ROBERTO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE** dott. **Pezzolla Francesco**, incaricato della redazione del verbale e con le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il **SINDACO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per discutere dell'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale, così riunito, adotta la seguente deliberazione:-

Visti

-l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

-il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

-il comma 654, ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

-il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

-il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

-il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 31.07.2021;

Visti inoltre:

-l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

-l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

-"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura

dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga ..." (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario grezzo è stato trasmesso dal soggetto gestore unitamente alla dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal rappresentante legale;

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto dal Comune, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

Considerato che il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti, è risultato di complessivi euro 342.834,00 (al netto del contributo MIUR - detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020) e comprende i costi fissi, pari ad euro 139.875,00 ed i costi variabili, pari ai restanti euro 202.959,00 come rappresentato nel PEF allegato;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino n. 129 del 30.06.2021, avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Roccabascerana (AV) da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA N° 443/2019";

Dato atto delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale

di valutare l'andamento della gestione del servizio ...", e della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della TARI per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Visti:

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

-l'articolo 174 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...";

-l'articolo 2 del decreto legge 30 giugno 2021 che proroga il termine per l'approvazione delle tariffe ed i regolamenti della TARI al 31 luglio 2021;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 - ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che al comma 1 stabilisce "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Relazione in Cons. Adamo;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti: 6 favorevoli, uno contrario (Rossi), 1 astenuto (Viscione)

DELIBERA

a) richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2021, il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato ATO Rifiuti Avellino, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

b) di approvare le tariffe della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche di cui al succitato PEF, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd);

c) di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e/o riduzioni:

-30% per gli immobili non occupati e/o tenuti a disposizione per un periodo superiore a mesi 6 nel corso dell'anno solare;

-2/3 per gli immobili di proprietà di titolari di pensione in regime di convenzione internazionale ai sensi della L. 178/20;

-60% per le unità abitative ubicate al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a mt. 700 (escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà private);

-30% per gli esercizi commerciali la cui superficie è pari o inferiore a mq. 110;

-15% per gli esercizi commerciali la cui superficie è superiore a mq. 110;

d) di stabilire, utilizzando le apposite risorse stanziare dal Ministero dell'Interno ed attribuite ai Comuni per il riconoscimento delle riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19, ai sensi della Deliberazione Arera 5 maggio 2020 n. 158/2020R/RIF e dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per gli anni 2020 e 2021;

e) di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, la riduzione per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in questi termini:

- e1) riduzione del 100%, limitatamente alla parte variabile della tariffa, commisurata ai giorni di chiusura per le attività individuate nelle tabelle 1a, 2 e 3 dell'allegato A alla Deliberazione Arera 5 maggio 2020 n. 158/2020R/RIF, entro l'importo massimo di cui al successivo punto e2);

- e2) riduzione annua del 25%, limitatamente alla parte variabile della tariffa, per le attività individuate nella tabella 1b di cui all'allegato A sopra richiamato, subordinando la concessione delle riduzioni alla presentazione di apposita dichiarazione predisposta dall'ufficio tributi al fine di poter calcolare la riduzione applicabile;

f) di quantificare in 350.051,09 (al lordo del contributo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021), il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;g) di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2021 venga effettuato utilizzando il mod. F24 inviato ai contribuenti, in n. 4 rate (oppure con unica rata) entro le seguenti scadenze,

- prima rata (oppure rata unica) entro il 15 settembre 2021;

- seconda rata entro il 15 ottobre 2021;

- terza rata entro il 15 novembre 2021;

- quarta rata entro il 15 dicembre 2021;

h) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

i) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione - 6 favorevoli, uno contrario (Rossi), 1 astenuto (Viscione) - espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Oggetto: Aliquote TARI 2021

Parere regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL
Il resp.le dell'area amministrativa e finanziaria
Nunzio De Leo

COMUNE DI ROCCABASCERANA

Provincia di Avellino

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Anno 2021

IL PIANO FINANZIARIO

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità alle previsioni del Regolamento Comunale è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Modalità organizzative del servizio di raccolta integrata dei rifiuti:

- il servizio è effettuato mediante ricorso a ditte esterne.
- la raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani (indifferenziati), col sistema di raccolta "porta a porta";
- la raccolta dei R.A.E.E. nel centro abitato e nelle zone rurali, previa prenotazione;
- la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati secchi con conferimento in buste generiche;
- la raccolta F.O.R.S.U. (frazione umida rifiuti solidi urbani) col sistema di raccolta "porta a porta"
- il servizio di spazzamento manuale delle strade del Centro urbano.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo. Le stesse devono trovare copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, seguendo l'impostazione del D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade		139.875,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu		0,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CTS costi trattamento e smaltimento rsu		0,00 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)		202.959,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)		0,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)			0,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)			0,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)			0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nella precedenti voci)			0,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti			0,00 €
	Acc Accantonamento			0,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			0,00 €
	- di cui per crediti			0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento			0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie			0,00 €
R Remunerazione del capitale			0,00 €	
Rilc Remunerazione delle immobilizzazioni in corso			0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili			0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi			0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti			0,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI			0,00 €
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing w	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing			0,00 €
	b(1+w)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			0,00 €
RC Conguagli	RCTv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili			0,00 €
	RCTf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			0,00 €
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r	0
	(1+γ)RCTv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing			0,00 €
	(1+γ)RCTf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing			0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili			0,00 €
	Oneri fissi			0,00 €

Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		0,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> - rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU_{rv} 0,00 € - scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{rv} 0,00 € - oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{rv} 0,00 € - rata annuale RCNDTV RCNDTV_r 0,00 € - quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC_{rv,2020/r2020} (se r2020>1) 0,00 € 		
	Costi fissi		0,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> - rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU_{rf} 0,00 € - scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{rf} 0,00 € - quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC_{rf,2020/r2020} (se r2020>1) 0,00 € 		
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		0,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		0,00%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		0,00 €
Costi fissi effettivi			139.875,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente			0,00 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COIt + (1+y)RCt/r - Df + Cd2019f$		139.875,00 €
Costi variabili effettivi			202.959,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente			0,00 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COIt - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r + Cd2019v$		202.959,00 €
Costi totali			$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$ 342.834,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 280.781,05	% costi fissi utenze domestiche	81,90%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 81,90\%$	€ 114.557,63
		% costi variabili utenze domestiche	81,90%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 81,90\%$	€ 166.223,42
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 62.052,96	% costi fissi utenze non domestiche	18,10%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 18,10\%$	€ 25.317,38
		% costi variabili utenze non domestiche	18,10%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 18,10\%$	€ 36.735,58

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 280.781,05	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 114.557,63
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 166.223,42

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 62.052,96	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 25.317,38
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 36.735,58

a) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	40.793,35	0,80	348,63	0,90	0,586236	73,459174
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	33.511,82	0,90	259,53	1,50	0,659515	122,431957
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	26.652,46	1,00	184,81	1,90	0,732795	155,080479
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	21.886,93	1,08	161,36	2,30	0,791419	187,729001
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	7.545,52	1,11	58,03	2,90	0,813402	236,701784
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.476,68	1,11	23,15	3,40	0,813402	277,512436
1 .1	USO DOMESTICO- IMMOBILI A DISPOSIZIONE NON RESIDENTI	44.910,11	0,80	472,00	0,70	0,586236	51,421422
1 .1	USO DOMESTICO-RESIDENTI AIRE PENSIONATI IN CONVENZ.	517,00	0,80	3,00	0,33	0,586236	24,483943

b)TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziato di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.374,00	1,00	4,00	0,578983	0,537781
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	144,00	1,00	6,50	0,578983	0,873895
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	11.458,00	1,00	4,55	0,578983	0,611726
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE- AGRITURISMO	379,00	1,55	11,20	0,897424	1,505789
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	944,00	1,20	9,00	0,694780	1,210009
2 .8	UFFICI,AGENZIE	2.961,00	1,60	10,00	0,926373	1,344454
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	153,00	1,00	5,50	0,578983	0,739450
2 .10	NEGOZI BENI DUREVOLI-ABBIGLIAMENTO- CASALINGHI-FERR	440,15	1,30	10,00	0,752678	1,344454
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	325,00	1,50	10,00	0,868475	1,344454
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	265,00	1,20	10,00	0,694780	1,344454
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,45	12,00	0,839525	1,613345
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	454,00	1,50	8,50	0,868475	1,142786
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.518,24	1,00	9,50	0,578983	1,277232
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	339,00	5,00	45,00	2,894918	6,050046
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.493,35	4,00	25,00	2,315934	3,361137
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.408,56	2,40	20,00	1,389560	2,688909

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
(F.to sig. DEL GROSSO ROBERTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Pezzolla Francesco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data 03-08-2021, al n. 352, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Rocbascerana 03-08-2021;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Pezzolla Francesco)

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rocbascerana Li 03-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Pezzolla Francesco)

Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Rocbascerana, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Pezzolla Francesco)

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione ai seguenti servizi:

- Servizio amministrativo
- Servizio economico finanziario
- Servizio Tecnico manutentivo e vigilanza

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Pezzolla Francesco)
